

**CONVENZIONE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ IN ALTERNANZA SCUOLA-  
LAVORO**

**Tra le parti**

**GARDASCUOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

con sede in **ARCO(TN), via. XXIV Maggio,1**

codice fiscale/p. iva **01335020226**

d'ora in poi denominata "istituzione scolastica/formativa"

rappresentato dal sig. **CARLO MODENA**

nato a **RIVA DEL GARDA (TN) il 20/10/1951**

codice fiscale **MDNCRL51R20H330B;**

**E**

**MAG MUSEO ALTO GARDA**

con sede legale in **RIVA DEL GARDA (TN), Piazza III Novembre, 5**

codice fiscale/Partita IVA **00324760222**

d'ora in poi denominato "soggetto ospitante"

rappresentato dalla dott.ssa **ANNA CATTOI**

nata a **TRENTO (TN) il 25/06/1963**

codice fiscale **CTTNN63H65L378N**

**PREMESSO CHE**

- ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 77/05, l'alternanza scuola-lavoro costituisce una modalità di realizzazione dei percorsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- le istituzioni scolastiche e formative, in quanto soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, devono attuare un percorso obbligatorio di alternanza

scuola/lavoro con riferimento all'ordinamento dei diversi percorsi del secondo ciclo, che prevede la realizzazione di tirocini curriculari in impresa a beneficio degli studenti che frequentano i percorsi del secondo ciclo;

- l'alternanza scuola/lavoro è componente strutturale del curriculum scolastico/formativo, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti; assume un valore formativo equivalente alle attività ed insegnamenti svolti a scuola; l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi percorsi del secondo ciclo avviene anche attraverso la metodologia dell'alternanza;

- il tirocinio curriculare e le modalità di realizzazione dell'alternanza sono definite nei Piani di Studio provinciali e nei Piani di Studio delle istituzioni formative;

- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

tutto ciò premesso, da considerarsi come parte integrante della presente Convenzione, le Parti sopra identificate.

### **si conviene quanto segue**

#### **Articolo 1 - Oggetto**

Oggetto della presente convenzione è una collaborazione tra le Parti, finalizzata a dare attuazione all'alternanza scuola-lavoro dei giovani studenti di Gardascuola.

La definizione delle attività sarà oggetto di una programmazione tra le parti, in ordine a tempi, numeri di studenti e temi e potrà comprendere, in via non esaustiva, strumenti quali:

- incontri con esperti;
- tirocini individuali e/o di classe.

Ogni attività di formazione ed orientamento dei percorsi in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un tutor docente, designato dall'Istituto e da un tutor del museo individuato dal MAG Museo Alto Garda (d'ora in avanti MAG).

#### **Articolo 2 – Obiettivi formativi del programma delle attività e del piano formativo**

Le parti concordano con l'obiettivo formativo dell'inserimento e dell'esposizione al mondo della cultura diretto a comprendere le applicazioni dell'attività di ricerca, produzione e organizzazione, riconoscendone come valori:

- il lavoro di gruppo come confronto nella comunità dei pari;
- la dimensione di valorizzazione del territorio;
- il senso della sfida sia individuale che collettiva,
- le abilità che ne rendono possibile l'elaborazione e la trasmissione.

Tali valori per la crescita della persona sono orientati anche a far emergere le scelte vocazionali e aumentare la consapevolezza anche etica del suo impiego nel ventaglio delle attività professionali.

Per ogni studente la partecipazione alle attività del programma sarà documentata a fine esperienza, in base a quanto previsto per le varie attività del programma e, dove valutate, avranno i seguenti indicatori: regolarità del percorso, partecipazione, interazione in altre lingue, condivisione degli obiettivi, capacità di comunicazione.

### **Articolo 3 - Progetti condivisi**

Sono attività che hanno svolgimento durante l'anno scolastico. Possono essere proposti dalla scuola per approfondire tematiche d'interesse di uno o più docenti, oppure essere proposti da personale MAG che hanno nella scuola - docenti/studenti - un ideale partner, anche in veste di sperimentatore o utilizzatore finale di progetti di ricerca in corso.

I progetti condivisi potranno prevedere il coinvolgimento di enti e imprese, locali, nazionali ed internazionali, con i quali il museo collabora.

I progetti e i programmi condivisi saranno formalizzati tramite Protocolli attuativi della presente convenzione, ove saranno specificati tempi, valori formativi, oneri, responsabilità e strumenti per la documentazione finale.

### **Articolo 4 - Aspetti organizzativi**

MAG e l'Istituto nominano un **coordinatore** ciascuno con il compito di curare la collaborazione oggetto della presente convenzione e gestirne l'organizzazione e la documentazione e in particolare per concordare le attività condivise, ovvero descrizione, temi, modalità, risorse e durata delle attività;

Per MAG: Matteo Rapanà

Per l'Istituto: Lorenzo Angeli

Eventuali sostituzioni del coordinatore di una Parte dovranno essere tempestivamente comunicate all'altra Parte.

L'Istituto nomina per ogni attività un proprio docente tutor interno che svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora con il tutor MAG il programma di attività;
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza scuola-lavoro e ne verifica, in collaborazione con il tutor MAG, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza, rapportandosi con il tutor MAG;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso tirocinio curriculare, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici/formativi preposti ed aggiorna il consiglio di classe/di corso sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico/Dirigente o Direttore dell'istituzione formativa nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per il tirocinio curriculare, evidenziando il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

MAG indica il **tutor MAG** che svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il docente tutor alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di tirocinio curriculare;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) pianifica ed organizza le attività in base ai programmi concordati, coordinandosi anche con altre figure professionali;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica/formativa gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) la coerenza del percorso formativo con i principi e i valori della specifica attività programmata, ponendo attenzione alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e alle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione dell'attività programmata;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella nel contesto lavorativo della ricerca;
- d) elaborazione dei documenti indicati per ogni tipo di attività, valevoli ai fini della valutazione e della certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe/corso;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor MAG al docente tutor affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

#### **Articolo 5 - Impegni dello studente**

Durante lo svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro lo studente/i partecipante/i è tenuto/sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal programma concordato;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- essere dotati di Green Pass secondo le norme vigenti in materia anti-Covid;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20;

#### **Articolo 6 - Impegni dell'Istituto**

L'istituzione scolastica/formativa assicura gli studenti beneficiari del tirocinio curriculare contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi con riferimento alle posizioni assicurative e, contestualmente, all'istituzione scolastica/formativa.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 l'istituzione scolastica/formativa si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di tirocinio curriculare;
- informare e formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008. Nello specifico segnala al soggetto ospitante le attività già svolte dagli studenti che partecipano alle attività di alternanza e allega i relativi attestati, riportanti i dettagli dei contenuti trattati, al fine di poter verificare se la formazione già effettuata sia sufficiente per svolgere l'attività richiesta, secondo lo specifico profilo di rischio;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

L'istituzione scolastica/formativa si impegna a far pervenire al Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, anche attraverso supporti informatizzati, o alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione del tirocinio curriculare e di ciascun progetto formativo.

In relazione alle funzioni e alle attività d'impresa, professionali o comunque istituzionali esercitate, i soggetti ospitanti devono essere in possesso di:

- capacità strutturali, ovvero spazi adeguati a consentire l'esercizio delle attività previste nel tirocinio curriculare, e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o l'abbattimento delle eventuali barriere architettoniche;
- capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l'esercizio delle attività previste nel progetto formativo, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni studente, un'esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza;
- capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività; a tal fine deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività previste nel

tirocinio curriculare, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo, con oneri a carico del soggetto ospitante.

### **Articolo 7 - Impegni del soggetto ospitante**

Il soggetto ospitante si impegna a:

- garantire agli studenti beneficiari del percorso di tirocinio curriculare, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito del tirocinio curriculare, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- consentire al tutor dell'istituzione scolastica e formativa di contattare gli studenti beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- informare l'istituzione scolastica/formativa di qualsiasi incidente accada agli studenti beneficiari;
- individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

### **Articolo 8 – Durata e recesso**

Le Parti concordano che la presente convenzione ha durata di 3 anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata/prorogata su accordo scritto delle parti. MAG e Gardascuola si riconoscono reciprocamente come interlocutori privilegiati e prioritari per il raggiungimento degli obiettivi di alternanza scuola-lavoro. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e all'istituzione scolastica/formativa di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

### **Articolo 9 - Pubblicazioni**

Nel caso di uso a fini di pubblicazione di dati o documenti derivanti dalle attività sviluppate in comune, una Parte dovrà con congruo anticipo darne avviso scritto all'altra Parte e richiederne l'assenso per iscritto, senza il quale non potrà procedere alla pubblicazione o divulgazione. In tal

caso dovrà comunque essere esplicitamente dichiarato che il materiale in questione è stato elaborato nell'ambito del presente accordo.

#### **Articolo 10 – Modifiche**

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa congiunta sottoscrizione da parte dei rispettivi rappresentanti autorizzati.

#### **Articolo 11- Foro competente**

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano le disposizioni di legge.

Per qualsiasi controversia, non risolvibile in via amichevole, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Trento, con esclusione di qualsiasi altro Foro.

#### **Articolo 12- Emergenza COVID19**

In relazione alle disposizioni normative e alle linee guida emanate dalle competenti autorità per prevenire il rischio di diffusione del contagio da COVID 19, il soggetto ospitante si impegna a fornire i DPI previsti e a svolgere le attività in modo compatibile con il rispetto delle precauzioni di distanziamento sociale e delle altre fondamentali norme prudenziali di comportamento. Al riguardo si assume piena responsabilità, esonerandone espressamente Gardascuola, in ordine all'effettivo rispetto, da parte dei partecipanti, delle norme di comportamento prescritte, e degli eventuali divieti previsti dalle normative e dai protocolli applicabili, in relazione alla natura dell'attività esercitata, alle modalità del suo svolgimento, alla qualità e al numero dei partecipanti. Inoltre, il soggetto ospitante è esclusivamente responsabile della liceità delle attività svolte e delle modalità di svolgimento, rispetto alle disposizioni tempo per tempo in vigore in funzione della previsione e contenimento del rischio epidemiologico da COVID 19.

#### **Art. 13 - Privacy**

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Istituto nomina MAG. responsabile del trattamento ex art. 28 Reg UE 16/679 sui dati personali degli studenti conferiti da parte della scuola.

Il soggetto ospitante opera in veste di responsabile del trattamento ex art. 28 Reg UE 16/679 sui dati personali conferiti da parte della scuola. I trattamenti che il responsabile è autorizzato a svolgere sono quelli strettamente indispensabili per dare esecuzioni alle obbligazioni nascenti dal presente contratto. Il responsabile è tenuto a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite nello svolgimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto in essere con il titolare. Tra gli obblighi del responsabile vi sono quelli di rispettare le regole e le disposizioni previste dal Regolamento UE 16/679 e ad agire in modo lecito e secondo correttezza; applicare i principi di "privacy by design" e "privacy by default"; nominare per iscritto i propri preposti quali incaricati del trattamento fornendo loro dettagliate istruzioni operative; procedere all'analisi dei rischi dei trattamenti ed all'adozione, su di essi, di tutte le misure di sicurezza richieste dal Regolamento; in caso di nomina, segnalare il nominativo del soggetto designato quale proprio responsabile della protezione dei dati personali (DPO); ricorrere a un altro Responsabile del trattamento ai fini connessi all'esecuzione del contratto previa autorizzazione del Titolare; garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 33 (Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo), 34 (Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato), 35 (Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati) e 36 (Consultazione preventiva); collaborare con il titolare per l'attuazione di misure volte prevenire comportamenti illeciti; evitare la diffusione dei dati di proprietà e pertinenza del titolare e garantire la comunicazione degli stessi solo nei confronti di terzi legittimati; conservare i dati personali per il tempo strettamente necessario al loro effettivo utilizzo; evitare copie, estrazioni, duplicazioni dei dati trattati salvo specifica autorizzazione del titolare. Il responsabile è tenuto a riferire periodicamente al titolare sulle procedure adottate e, in caso di richiesta, fornire copia del Registro previsto dall'art. 30 del citato Regolamento e segnalare il nominativo dei propri preposti designati quali amministratori di sistema. Il ruolo di responsabile si considererà revocato a completamento dell'incarico affidato.

Ogni comunicazione da effettuare ai fini della presente nomina dovrà essere trasmessa a:

per il Titolare

Istituto Gardascuola

Avv. Matteo Grazioli con studio ad Arco (TN), via santa Caterina n. 54/b

Indirizzi: [avvmatteograzioli@puntopec.it](mailto:avvmatteograzioli@puntopec.it) o [avvocatograzioli@yahoo.it](mailto:avvocatograzioli@yahoo.it)

**GARDASCUOLA SOC. COOP. SOCIALE**

Il legale rappresentante

Carlo Modena



**MAG - Museo Alto Garda**

Il Segretario Generale Reggente

Anna Cattoi